

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

L'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (cosiddetta legge Bersani) ha abrogato l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che sanciva il divieto di costituzione di società tra professionisti appartenenti alle categorie cosiddette protette e, giusta quanto stabilito dal successivo comma 2, il Ministro di grazia e giustizia è stato autorizzato ad emanare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concetto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della sanità, per fissare i requisiti per l'esercizio delle attività professionali in forma societaria;

notevoli perplessità sono sorte, già durante l'*iter* di approvazione della legge, sull'idoneità della fonte regolamentare a disciplinare l'applicazione, alle libere professioni, di istituti, quali quelli societari, nati sul presupposto della loro vigenza nel mondo delle imprese, sostenendosi, al contrario, che le società professionali avrebbero dovuto trovare una specifica disciplina a livello legislativo;

tali perplessità hanno avuto successivamente autorevole eco sia nel mondo accademico, sia in ambienti ministeriali ed in quelli professionali sia nell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha espresso parere negativo, ancorché non vincolante, sullo schema di regolamento ad esso presentato;

il Ministro ha chiesto la revisione di detto parere negativo, senza apportare alcuna modifica sostanziale allo schema di regolamento ma controdeducendo alle tesi del Consiglio di Stato;

è in via di completamento la procedura di presentazione da parte del Governo di un disegno di legge quadro sulle libere professioni, nel quale un apposito capitolo è dedicato al tema delle società professionali, con norme peraltro spesso dissonanti dalla normativa prevista nel regolamento;

le scelte che il Parlamento andrà a compiere allorché sarà chiamato a pronunciarsi su tale disegno di legge e quindi specificamente sulla disciplina delle società, non possono certo ritenersi vincolate dalle norme regolamentari nel frattempo eventualmente emanate e, posto che siano legittime, queste ultime dovrebbero essere riscritte, con conseguenze fortemente negative sia sul piano della stabilità del quadro normativo generale sia per la certezza dei rapporti societari nel frattempo costituiti che potrebbero essere rimessi in discussione o, quanto meno, non essere compatibili con la disciplina sopravvenuta;

non sussiste alcuna specifica ragione d'urgenza per l'emanazione del regolamento; il timore prospettato da alcuni che ritengono la rimozione del divieto di società professionali di per sé sufficiente a consentirne la nascita e quindi prevedono una loro proliferazione incontrollata e senza disciplina, appare infondato: infatti l'ormai acquisita non assimilabilità della disciplina dell'esercizio collettivo dell'impresa a quella delle professioni comporta un vuoto legislativo che perpetua la permanenza del divieto, non potendo tale vuoto essere colmato dall'intervento di un regolamento, proprio perché non idoneo a modificare previsioni legislative;

né sussistono motivi di urgenza dettati dalla necessità di adeguamento alla normativa comunitaria, tanto meno nel senso della omogeneizzazione della disciplina delle professioni e segnatamente delle società fra professionisti, anzi, al contrario, i trattati comunitari pongono in primo piano il metodo della gradualità ed il principio della sussidiarietà;

peraltro la disciplina vigente in tutta Europa o vieta del tutto le società tra

professionisti o ammette tali società soltanto tra categorie omologhe o con forti limitazioni per l'interprofessionalità e soprattutto per la partecipazione di soci non professionali, in ogni caso secondo tipi aventi maggiori assonanze alle società di persone che alle società di capitali;

lo stesso parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in materia di libere professioni, espresso il 3 ottobre 1997, in tema di società (paragrafo 34), auspica un ricorso selettivo alle società sulla base delle caratteristiche proprie delle diverse professioni, riconosce la necessità di salvaguardare le specificità delle

professioni protette, invita ad emanare alcune regole specifiche che concilino la peculiarità delle professioni con le nuove esigenze, ma non pone alcun termine ultimativo né indica speciali ragioni di urgenza nell'adozione della disciplina;

impegna il Governo

a non procedere all'emanazione del regolamento interministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

(1-00272) « Pisanu, Marzano, Becchetti ».